

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria ed in prima convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO: **CONFERMA ALIQUOTA DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove addì ventotto del mese di Marzo alle ore 17,30 nella sede comunale;
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.
All'appello risultano

S I N D A C O	PRE	ASS
MAGNAFICO FERNANDO	SI	

C O N S I G L I E R I	PRE	ASS	C O N S I G L I E R I	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO	SI	
2. VERARDI FRANCESCO	SI		8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO SEVERINO	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO	SI		12. PIETROSANTO CARLO	SI	
Tot.				13	

Partecipa il Segretario Comunale **Dott.ssa Maria Pia FIORE**;
Essendo legale il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza il consigliere Guglietta Angelo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio** che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. **4** dell'ordine del giorno
Sono nominati scrutatori i Consiglieri **1. Verardi Francesco**
2. Marrocco Sandro **3. Izzi Paola**

Sono presenti gli Assessori esterni: **De Filippis Alessandra, Pannozzo Giulio e Marrocco Emilia**

Illustra l'argomento Nicelli Roberto.

Uditi gli interventi dei **Consiglieri Comunali** che registrati su audiocassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO: che la Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014) all'art. 1, comma 639, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22/12/2011, n. 214, dalla Tassa sui rifiuti (TARI) e dal Tributo per i servizi indivisibili (**T.A.S.I.**);

ATTESO che la **TASI**:

- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari come sopra specificate;

VISTA la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, lett. a) e b) che ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, **l'esclusione** dalla TASI delle abitazioni principali, vale a dire sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante (inquilino non proprietario) ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per gli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

VISTO l'art.1 comma 676 della Legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) che dispone che: *"L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento"*;

VISTO in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (**legge di stabilità 2014**), che testualmente recita: *"Il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per l'anno 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille"*;

VISTO il Regolamento per la disciplina del tributo sui servizi indivisibili (TASI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 10/07/2014, esecutiva ai sensi di legge;

Rilevato che non è più in vigore la norma introdotta dal c.37 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 23/12/2017 (Legge di Bilancio 2018) con la quale veniva sospesa, ad eccezione della Tassa Rifiuti (T.A.R.I.), la possibilità di aumentare i tributi e le addizionali, rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno **2015**;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 10/03/2015 con la quale venivano determinate le aliquote per l'applicazione della T.A.S.I., confermate nell'anno 2018 con deliberazione di C.C. n. 8 del 27/03/2018;

VISTA la propria deliberazione del Consiglio Comunale n. **001/2019** approvata in data odierna, immediatamente eseguibile, con la quale sono state confermate, per l'anno di imposta in corso, le seguenti aliquote ai fini del pagamento dell'imposta municipale propria (IMU):

Aliquote e detrazioni IMU anno 2019

Fattispecie Aliquota/detrazione

- Aliquota abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) = **4 per mille**;
- Aliquota altri fabbricati in genere e aree fabbricabili = **8,6 per mille**;
- Detrazione di **€ 200,00** la per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

RITENUTO quindi di determinare e confermare le seguenti aliquote ai fini del pagamento della **T.A.SI.** per l'anno **2019**, così come approvate con la citata deliberazione consiliare n. 10 del 10.03.2015:

Fattispecie Aliquota

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) **1,8 per mille**;
- Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili **1,8 per mille**;
- Fabbricati rurali strumentali **1,0 per mille**;

Considerato che le aliquote così determinate rientrano nei limiti previsti dal citato art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013 (IMU + TASI non superiore al 10,6 per mille);

STIMATO in **€ 114.562,00** per l'anno in corso il gettito TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra;

CONSIDERATO che, sempre nell'ambito della TASI, l'art. 1, comma 682 L. 147/2013 prevede che, con norma regolamentare, il Comune determina la disciplina per l'applicazione del tributo, con particolare riferimento all'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta, così come da prospetto:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 108.999,70
Cura del verde pubblico	€ 59.095,39
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 69.268,15
Servizi di polizia locale	€ 78.785,72
Servizio di protezione civile	€ 11.335,67
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 41.130,58
TOTALE	€ 368.615,21

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2) del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

CONSIDERATO che sulla base di quanto sopra proposto in materia di aliquota e detrazione unitamente alle esenzioni e riduzioni previste dal Regolamento comunale della TASI, il gettito preventivo per l'anno 2019 risulta compatibile con quanto inserito al redigendo bilancio e nel limite dei costi dei servizi indivisibili, per i quali si preventiva un grado di copertura pari al 31%, dando atto che la quota mancante sarà a carico del bilancio del Comune;

VISTI:

a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate,

per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";

b) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Atteso che il del Decreto del Ministero dell'Interno 25/01/2019 (pubblicato nella G.U. n. 28 del 02/02/2019), ha **differito al 31 marzo 2019 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;**

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del Servizio Tributi in ordine alla regolarità tecnica e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

ACQUISITO il parere del Revisore dei Conti;

Con votazione dal seguente esito: Presenti n. 13, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti 4, 0, (**Antogiovanni Andrea, Pietrosanto Carlo, Izzi Paola, Guglietta Pasqualino**);

DELIBERA

1. Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. Di dare atto che, ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208, la TA.SI. non è dovuta per le abitazioni principali, per gli immobili ad esse assimilati (purché non rientranti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e per i terreni agricoli;

3. Di prendere atto di quanto previsto dall'art. 9/bis della legge n. 80 del 25.03.2014, di conversione del D.L. n. 47/2014, rubricato **IMU per immobili posseduti da cittadini italiani residenti all'estero**, là dove recita testualmente: <<1. A partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AI-RE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso>> e quindi escludere dall'imposizione TASI gli immobili come sopra definiti, assimilati ex lege all'abitazione principale;

4. Di confermare, le seguenti aliquote della TASI per l'anno **2019**:

Fattispecie Aliquota

- Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9) **1,8 per mille**;
- Aliquota Fabbricati in genere e aree fabbricabili **1,8 per mille**;
- Fabbricati rurali strumentali **1 per mille**;

5. Di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, in base alla quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

6. Di individuare i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 108.999,70
Cura del verde pubblico	€ 59.095,39
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 69.268,15
Servizi di polizia locale	€ 78.785,72
Servizio di protezione civile	€ 11.335,67
Urbanistica, arredo urbano e gestione territorio	€ 41.130,58
<i>TOTALE</i>	€ 368.615,21

dando atto che il gettito del tributo consente di ottenere una percentuale di copertura del costo dei servizi richiamati pari al 31%;

7. Di stabilire che il pagamento della TASI (se dovuta), dovrà essere effettuato in autoliquidazione **tramite modello F24 in due rate con scadenza il 17 giugno e il 16 dicembre, fermo restando che** è possibile effettuare il pagamento in un'unica rata entro il **17 giugno**.

8. Di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011).

Il Consiglio Comunale

Con separata votazione dal seguente esito: Presenti n. 13, Votanti n. 13, Voti favorevoli n. 9, voti contrari n. 0, astenuti 4, (**Antogiovanni Andrea, Pietrosanto Carlo, Izzi Paola, Guglietta Pasqualino**);

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



COMUNE DI LENOLA
(Provincia di Latina)
Medaglia d'oro al Merito Civile

P. 1470
del 26.03.2019

IL REVISORE UNICO DEI CONTI

Verbale n. 6 del 26 marzo 2019

L'anno duemiladiciannove (2019) il giorno 26 del mese di marzo 2019 il Revisore dei Conti, Dott.ssa Rita Maria Cocozza nominata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24/05/2018,

Visto l'art. 239, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.L. n. 174/2012 che modificando l'art. 239, c.1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000, ha introdotto ulteriori compiti in capo all'Organo di revisione, prevedendo la necessità di formulare i pareri in merito a proposte di regolamenti di contabilità, economato, patrimonio ed applicazione di tributi locali;

Vista la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale ad oggetto: "Conferma Aliquote Del Tributo Per I Servizi Indivisibili (Ta.S.I.) per L'anno 2019";

Rilevato che le aliquote, così come riportate nella citata proposta di deliberazione, risultano conformi a quanto stabilito dalla vigente normativa, in particolare l'art.1 comma 677 della Legge n. 147/2013, che testualmente recita: "Il Comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille o ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile";

Tutto quanto premesso,

ESPRIME

Il proprio parere favorevole sulla proposta di deliberazione ad oggetto "Conferma aliquote del tributo per i servizi indivisibili (T.A.S.I.), per l'anno 2019".

il 26 marzo 2019

L'Organo di Revisione

(Dott.ssa Rita Maria COCOZZA)

Letto e approvato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO


F.to GUGLIETTA ANGELO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 28/03/2019



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 369 dal **16 MAG 2019** e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì, **16 MAG 2019**

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 28/03/2019

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 28/03/2019

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 28/03/2019

IL RESPONSABILE

F.to ASSUNTA ROSATO

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE